Attività	Descrizione	Tempi	2015			giorni
Gestione contenzioso tributario	Il cittadino che riceve la notifica di un Avviso di Accertamento, nel caso in cui ritenga che tale atto non sia corretto può impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con apposito ricorso. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'Avviso di Accertamento al comune. Questo termine deve tener conto della sospensione estiva di chiusura del tribunale che ogni anno va dal 01/08 al 15/09.		Procedimenti ricorsi presentati	n. 0	totale 0	effettivi 0
	La costitizione in giudizio per la parte ricorrente deve avvenire entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, con il deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna dell'originale del ricorso notificato, ovvero copia dello stesso, spedito o consegnato, secondo la procedura sopra adottata. La costitizione in giudizio per la parte resistente è fatta mediante il deposito presso la segreteria della commissione delle controdeduzioni entro 60 dalla notifica del ricorso stesso. Inoltre entro 20 giorni liberi prima del della data di trattazione e possibile depositare documenti,	60 giorni				
	La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna invia alle parti in causa apposito "Avviso di Trattazione" con indicata la data dell'udienza, successivamente invia la "Comunicazione del dispositivo" della sentenza depositata. I tempi non sono definiti, dipendono dalla commissione stessa. In seguito alla pronunincia della Commissione Tributaria Provinciale e	6 mesi	appelli proposti dai contribuenti	0	0	0
	possibile impugnarla presentando l'appello. Il termine per impugnare la sentenza è di 60 giorni, dalla notifica (con istanza di parte) della sentenza stessa. Nel caso in cui la sentenza non venga notificata il termine ulterimo per proporre l'appello è un anno dalla pubblicazione della sentenza (tenendo conto della sospensione estiva di chiusura del tribunale che ogni anno va dal 01/08 al 15/09)	+ 31gg	appelli proposti dall'Ente	0	0	0
Accertamento imposte e tasse	Il Servizio Tributi procede costantemente alla verifica delle posizione contributive sulla base di elenchi elaborati dalla procedura informatica, su segnalazione o su istanza dei cittadini stessi (richiesta verifica posizione) e nel caso in cui rilevi delle irregolarità procede con l'invio di Avvisi di Accertamento. Gli avvisi di accertamento possono essere emessi entro il 5° anno successivo da quello in cui il pagamento o la dichiarazione dovevano essere eseguiti.	5 anni	emessi nr.505 accertamenti per le annualità dal 2010 al 2014	505	505	entro 5 anni
Formazione ruoli coattivi	Nel caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di accetamento e non esegua il versamento di quanto dovuto entro i termini indicati nell'atto stesso, l'Ente procederà con la riscossione coattiva (tramite iscrizione a ruolo coattivo e/o ingiunzione fiscale) Legge 296/2006 art. 1 comma 163 "Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo" L'Ente quindi trasmette il ruolo ad Equitalia che poi deve rispettare il termine "del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo" per notificare la cartella	3 anni	0	0	0	0
Gestione rimborsi	Il contribuente che ritiene di aver versato un'importo maggiore di quello dovuto, può presentare istanza per ottenere il rimborso del proprio credito. L'istanza di rimborso deve essere presentata dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Servizio Tributi provvede alla verifica della posizione contributiva al fine di confermare o meno il diritto al rimborso. L'esito di tale verifica viene comunicato tramite lettera al contribuente. In caso di accoglimento dell'istanza viene poi successivamente erogato il rimborso ed inviato al contribuente l'Avviso di Rimborso vero e proprio. In merito ai tempi di rimborso il comma 164 della Legge 296/2006 prevede che debbano essere erogati entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza	180 giorni	DT 61 del 13/07/2015 nr. 24 DT 95 del 09/11/2015 nr. 11 DT 103 del 04/12/2015 nr. 8	43	43	180 giorni
Discarico somme iscritte a ruolo	Il contribuente soggetto a procudure di riscossione coattiva che riscontri un errore da parte dell'Amministrazione può presentare istanza di discarico allegando apposita documentazione. L'ufficio verificata la posizione contributiva, se dovuto, provvede al discarico.	sempre	0	0	0	0
Diritto di interpello in materia tributaria	E' un'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione per porre quesiti, nel caso vi siano obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale, relativamente a casi concreti e personali, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva. L'amministrazione è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, (in virtù del silenzio assenso), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.	120 giorni	0	0	0	0
Autotutela in materia tributaria	Nel momento in cui il Servizio Tributi si rende conto (d'ufficio o su segnalazione del contribuente) che in un Avviso di Accertamento è contenuto un errore, in presenza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità non solo di rettificarlo ma anche di annullarlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso. Questo può succedere per un errore da parte del Servizio Tributi che ha emesso l'atto o per mancanza di consegna di documentazione da parte del contribuente. In questo secondo caso la procedura è attivabile dal cittadino con consegna della documentazione. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto (termine entro il quale può essere presentato l'eventuale ricorso). Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il Servizio Tributi deve rispondere al contribuente.	30 giorni	Nr. 10 annullamenti Nr. 3 rettifiche	13	13	60gg
Accertamento con adesione	Nel caso in cui un Avviso di Accertamento abbia per oggetto una materia suscettibile di adesione (solitamente in caso di ICI/IMU si tratta del valore di un'area edificabile). Questa procedura non è attivabile in caso di errori nel calcolo del dovuto (esempio aliquote applicate), in tali casi si attiva la procedura di richiesta di annullamento o rettifica in autotutela. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo. Nel caso in cui l'istanza sia correttamente presentata (ovvero sia un caso per il quale tale procedura sia attivabile) il termine per fare ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il Servizio Tributi inoltra l'invito a comparire anche telematicamente al	90 giorni	0	0	0	0